

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE OGGETTIVA DEI SODALIZI SPORTIVI

di Roberto Carmina



GIUFFRÈ EDITORE

172 LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE OGGETTIVA DEI SODALIZI SPORTIVI (*)

di **Roberto Carmina** – *Avvocato e Dottorando di ricerca nell'Università di Palermo*

Il contributo prende in esame in chiave critica la *vexata quaestio* della responsabilità disciplinare oggettiva soffermandosi, tra l'altro, su valutazioni relative al grado di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale e sulle vessatorie conseguenze applicative dell'addebito in questione.

The paper examines critically the vexata quaestio of objective disciplinary liability focusing, among other things, on assessments related to the degree of autonomy of the sports system compared to that of the State and on the oppressive consequences of the responsibility in question.

Sommario 1. Un inquadramento generale della questione. — 2. Le diverse posizioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di responsabilità oggettiva disciplinare e le valutazioni critiche sul tema. — 3. Ulteriori considerazioni sull'autonomia derivata dell'ordinamento sportivo e sul ricatto delle frange del tifo organizzato.

1. UN INQUADRAMENTO GENERALE DELLA QUESTIONE

La normativa sportiva prevede ordinariamente, oltre alla responsabilità disciplinare diretta degli enti per le condotte poste in essere dai soggetti che li rappresentano, la responsabilità disciplinare presunta per l'attività svolta a vantaggio del sodalizio da individui estranei rispetto ad esso, di cui l'ente risponde salvo che non provi la propria estraneità ai fatti e la responsabilità oggettiva dei sodalizi, che prescinde dal dolo o dalla colpa di essi, per determinati avvenimenti o per l'attività posta in essere da ben specificati soggetti ⁽¹⁾.

La responsabilità oggettiva sportiva a differenza di quella statale non ha natura eccezionale, ma rappresenta l'ipotesi più frequente di responsabilità degli enti sportivi. Il suo

(*) Contributo approvato dai Referee.

(1) In tema di responsabilità disciplinare sportiva si vedano, *ex multis*, CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa dir. priv.*, 2008, 552 ss.; LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Napoli, 2005, 1 ss.; SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, Milano, 2008, 1 ss.; SERIO, *Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Europa dir. priv.*, 2009, 773 ss.; BLANDO, *La giustizia sportiva. Una introduzione*, in *Rivista della facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli studi di Palermo*, 2008, 88 ss.; COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 605 ss.; LEPORE, *L'illecito nell'attività sportiva: una nuova prospettiva*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2006, 88 ss.; DELLACASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiridicità*, in *Danno resp.*, 2003, 535 ss.; CARMINA, *L'obbligo degli enti sportivi dilettantistici di tutelare la salute degli sportivi e i correlativi profili di responsabilità*, in questa *Rivista*, 2015, 332 ss.; CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, 2010, 1 ss.; SANINO-VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2011, 405 ss. Più nello specifico, sulla questione della responsabilità oggettiva disciplinare sportiva si vedano, tra gli altri, SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, in questa *Rivista*, 2008, 2154 ss.; SANDULLI, *La responsabilità delle società sportive*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2010, 21 ss.; FRAU, *La*

fondamento è da rinvenirsi nell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale e nella tutela della lealtà sportiva.

La funzione di tale responsabilità è quella di garantire che gli enti sportivi si attivino per evitare eventi che turbino il regolare svolgersi delle competizioni sportive. Inoltre, la responsabilità oggettiva disciplinare potrebbe funzionare anche quale deterrente dei fatti violenti connessi al fenomeno sportivo visto che si sanziona l'ente sportivo per le condotte dei suoi *supporter*, in tal modo penalizzando il *team* di appartenenza.

Per una migliore comprensione della tematica occorre prendere in esame l'addebito in questione in relazione al giuoco calcio visto che in Europa (e non solo) si tratta dello sport più seguito, che possiede i profili giuridici più strutturati e che spesso ha rappresentato un modello ordinamentale seguito da altre discipline.

In questa branca sportiva, la responsabilità oggettiva degli enti viene riconosciuta per l'attività posta in essere da soggetti che operano all'interno o a servizio o nell'interesse del sodalizio. Inoltre, tale responsabilità si configura anche per il mantenimento dell'ordine prima, durante e dopo lo svolgimento dell'evento sportivo ⁽²⁾.

Nello specifico tale responsabilità si configura: per violazione dei principi di lealtà sportiva, correttezza e probità relativi a ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 1-*bis*, comma 1, Codice di giustizia sportiva), per dichiarazioni lesive della reputazione di soggetti dell'ordinamento sportivo (art. 5 Codice di giustizia sportiva), per aver effettuato scommesse e per non aver denunciato condotte di tal genere (art. 6 Codice di

responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio, in questa *Rivista*, 2006, 2026 ss.; FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2007, 13 ss.; GANDINO, *Responsabilità delle società sportive del calcio professionistico per comportamento dei propri sostenitori: esimenti ed attenuanti. (Riflessioni su etica e diritto)*, in LOMBARDI-RIZZELLO-SCOCA-SPASIANO (a cura di), *Ordinamento sportivo e calcio professionistico. Tra diritto ed economia*, Milano, 2009, 209 ss.; PICCIRILLI, *Attività sportiva e responsabilità civile*, in *Giur. it.*, 1999, 265 ss.; BASILE, *"Immedesimazione organica" e dintorni (la responsabilità disciplinare delle società sportive per atti illeciti di terzi)*, in TRIMARCHI (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Milano, 2007, 181 ss.; MARSEGLIA, *Danni nelle fattispecie di responsabilità oggettiva*, in VIOLA (a cura di), *Il danno ingiusto, responsabilità precontrattuale e responsabilità speciali*, Maticca (MC), 2007, 265 ss.; FRATTAROLO, *Il procedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 529 ss.; IZZO-TORTORA-GHIA, *Diritto sportivo*, Torino, 1998, 100 ss. Più in generale cfr. BENAZZO, *Le 'pene civili' nel diritto privato d'impresa*, Milano, 2005, 296, il quale sostiene che la colpevolezza è elemento « correlato alla funzione general-preventiva e quindi analogamente necessario ogni qual volta la sanzione, al di là della sua formale appartenenza all'una piuttosto che all'altra branca dell'ordinamento, si ponga quale punizione, con finalità preventivo-retributiva ».

⁽²⁾ La responsabilità oggettiva nel giuoco calcio è disciplinata in modo generale dall'art. 4, commi 2, 3, 4 e 6, del Codice di giustizia sportiva, secondo il quale: « le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1-*bis*, comma 5. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni (...). Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme *antidoping* in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa *antidoping* del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1 ».

giustizia sportiva), per la commissione di un illecito sportivo ⁽³⁾ o per la mancata denuncia di tali condotte ⁽⁴⁾ (art. 7 Codice di giustizia sportiva), per la violazione delle norme federali in materia di tesseramenti (art. 10 Codice di giustizia sportiva), per condotte discriminatorie (art. 11 Codice di giustizia sportiva), per la mancata prevenzione delle condotte violente dei propri sostenitori (art. 12 Codice di giustizia sportiva), per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone (art. 14 Codice di giustizia sportiva).

A ben vedere, gli artt. 12 e 14 del Codice di giustizia sportiva contemplano ipotesi di responsabilità presunta stante che l'art. 13 del Codice di giustizia sportiva prevede delle esimenti-attenuanti a beneficio degli enti sportivi, nel caso in cui gli autori materiali del-

⁽³⁾ Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per illecito sportivo si intende: « il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica ».

⁽⁴⁾ L'illecito di omessa denuncia è oggetto di una generalizzata previsione nelle diverse normative federali e i suoi limiti sono determinati dall'elaborazione della giurisprudenza federale. Invero, il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di denuncia, ex art. 7, comma 7, Codice di giustizia sportiva, non è la semplice percezione di un sospetto vago e indeterminato o un episodio particolarmente sfumato che incida sulla lealtà sportiva di un tesserato, ma occorre quanto meno il *fumus* di un comportamento riconducibile alla fattispecie d'illecito sportivo. Inoltre, requisito essenziale per la violazione dell'obbligo di denuncia è la determinatezza o determinabilità dell'illecito sportivo da cui detto obbligo scaturisce. Nonostante la fissazione da parte della giurisprudenza di tali limiti, l'illecito di omessa denuncia presenta dei profili problematici: il tesserato potrebbe correre il rischio di dover optare tra commettere l'illecito sportivo di omessa denuncia (pur opponendo un rifiuto sdegnato alla *combine*) o dover subire possibili ritorsioni da parte degli altri compagni di squadra o da parte di soggetti estranei al sistema sportivo che potrebbero partecipare all'aggiustamento del risultato della contesa sportiva (fino a mettere in pericolo la propria incolumità), nonché affrontare l'eventuale disoccupazione (poiché denunciare che un tesserato di una società ha partecipato alla *combine* porterebbe la stessa a risponderne per responsabilità oggettiva). Facilmente si può comprendere che la società abbia interesse a tesserare calciatori che non denunciano eventuali frodi, rendendo difficoltosa l'assunzione di coloro che, al contrario, hanno riportato l'illecito alla Giustizia sportiva. Conseguentemente, a nostro modo di vedere, opera la regola *nemo tenetur contra se edere*, cioè il principio generale del diritto, espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, secondo il quale nessuno può essere costretto a rendere dichiarazioni che siano contrarie ai propri interessi. Pertanto, anche se si dovesse ritenere immodificabile la previsione di un obbligo di denuncia nell'ordinamento calcistico, a nostro avviso sarebbe più opportuna una soluzione di compromesso, sicuramente più equa della condizione attuale, che potrebbe consistere nell'introdurre una gerarchizzazione dell'obbligo di denuncia. In questa direzione, si potrebbe centralizzare l'obbligo di denuncia in capo agli organi di vertice e ai dirigenti di ciascuna società di calcio eliminando l'attuale obbligo diffuso. In questo caso, la posizione dei tesserati non apicali sarebbe diversa, dato che essi avrebbero un obbligo non di denuncia alla procura federale, ma di segnalazione agli organi di vertice della società degli illeciti di cui siano venuti a conoscenza, ciò in forza del dovere di collaborazione sancito per i tesserati dall'articolo 2094 c.c. Di conseguenza, l'omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di illeciti sportivi agli organi di vertice potrebbe dare luogo all'ipotesi meno gravosa di inosservanza dei doveri di probità e lealtà sanciti dall'art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Inoltre, seguendo questa linea di pensiero, l'obbligo di denuncia si potrebbe estendere anche agli allenatori. Infatti, tale figura professionale, pur non avendo una posizione apicale in senso assoluto, svolge una funzione di controllo e supervisione della condotta morale e sportiva dei calciatori ai sensi dell'articolo 18 dell'Accordo Collettivo che regola i rapporti di lavoro tra le società e gli allenatori. Sulla tematica si vedano, tra gli altri, SCARANO, *Le sanzioni disciplinari alla luce dell'Accordo collettivo calciatori di Serie A del 7 agosto 2012*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2013, 51 ss.; CAPUANO, *L'obbligo di tempestiva denuncia nella giustizia sportiva: un'analisi teorico pratica nell'attualità dei casi "Conte" e "Grava-Cannavaro"*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2013, 35 ss.

l'illecito presupposto siano i tifosi della squadra ⁽⁵⁾ e tra esse rientra l'adozione di modelli di organizzazione diretti a prevenire i fatti illeciti ⁽⁶⁾. Tali forme di responsabilità presunta sono aggravate sia per l'ipotesi di cui all'art. 12 del Codice di giustizia sportiva visto che l'art. 13 del codice testé menzionato può avere funzione esimente solo se siano presenti simultaneamente almeno tre delle circostanze elencate in esso (e nel caso ne sia presente sola una, essa avrà funzione di attenuante), sia nel caso di cui all'art. 14 del Codice di giustizia sportiva dato che la cooperazione con le forze dell'ordine e l'adozione di modelli di prevenzione dei fatti violenti (lettere *a* e *b*, del comma 1, dell'art. 13 del Codice di giustizia sportiva) è oggetto di una valutazione meramente facoltativa da parte dell'organo giudicante, ai fini dell'applicazione delle esimenti-attenuanti.

2. LE DIVERSE POSIZIONI DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DISCIPLINARE E LE VALUTAZIONI CRITICHE SUL TEMA

La giurisprudenza federale ha sempre difeso la responsabilità oggettiva disciplinare ritenendo che questa costituisca il fondamento della giustizia sportiva in quanto garantisce la celerità del giudizio sportivo e tutela al massimo grado la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati, dai soggetti che operano a servizio del sodalizio e dai tifosi ⁽⁷⁾. Alcuni autori, seguendo tale linea di pensiero, hanno ritenuto che la responsabilità oggettiva disciplinare degli enti sportivi si possa giustificare sulla base della principio *cuius commoda eius et incommoda*, per cui chi trae vantaggio da una determinata attività deve sopportarne tutti gli svantaggi che ne derivano anche in assenza di dolo o di colpa ⁽⁸⁾, mentre altri studiosi del diritto hanno sostenuto che la *ratio* di tale responsabilità sia da individuare nell'autonomia dell'ordinamento sportivo ⁽⁹⁾.

⁽⁵⁾ L'art. 13, comma 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, recita testualmente: «la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1».

⁽⁶⁾ Anche l'art. 7 del Nuovo statuto della Figc prevede a carico degli enti sportivi l'obbligo di adottare dei modelli di organizzazione idonei a prevenire atti contrari al principio di lealtà sportiva.

⁽⁷⁾ In questo senso, tra le molte, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 8 maggio 2013, Novara Calcio s.p.a. c. Figc, in www.centrostudisport.it; Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 18 gennaio 2013, Reggina Calcio s.p.a. c. Figc, in www.centrostudisport.it.

⁽⁸⁾ Cfr., tra gli altri, MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1980, 153 ss.; SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, cit., 2154 ss.

⁽⁹⁾ Cfr., *ex multis*, BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 120 ss.; SERIO, *Il processo disciplinare sportivo: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 775, il quale ritiene che «non può non rilevarsi che il più caratteristico e qualificante momento espressivo dell'autonomia regolamentare di una forma-

A tali teorie si oppone quella parte della dottrina che è critica nei confronti dell'istituto della responsabilità disciplinare oggettiva in quanto essa contrasterebbe con gli artt. 2 e 27, comma 1, Cost., e con gli artt. 1 e 134, ultimo comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, palesandosi, la rigida applicazione praticata dall'ordinamento sportivo del principio della responsabilità oggettiva, come contraria alla generale rilevanza dell'elemento soggettivo ai fini della configurazione della responsabilità e incompatibile con la competenza esclusiva pubblicistica di mantenimento dell'ordine pubblico ⁽¹⁰⁾.

A nostro avviso tale ultimo orientamento è senz'altro più corretto, dato che la responsabilità oggettiva solleva numerose problematiche anche in relazione ai suoi rapporti con l'ordinamento statale.

Infatti, nell'ordinamento statale la responsabilità oggettiva degli enti sportivi è limitata ad alcuni particolari casi, quali, tra l'altro, la responsabilità dei padroni e dei committenti (art. 2049 c.c.) e la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.).

Più nello specifico, le categorie di addebiti che vengono denominati genericamente quali tipologie di responsabilità oggettiva in realtà si possono distinguere in ipotesi di

zione sociale che aspiri ad avvalersi della propria prerogativa di organizzarsi come un'istituzione è rappresentato dalla individuazione, in ragione dei fini suoi propri, dei valori e dei disvalori rispettivamente da tutelare e da reprimere e dalla strumentale identificazione dei mezzi per promuovere gli uni e condannare gli altri. Tale libertà ordinamentale si risolve sia nella costituzione, in positivo ed in negativo, del telaio delle condotte meritevoli di riconoscimento che nel *quomodo*, ossia nei mezzi attraverso i quali, premialmente o punitivamente, inverare tale scelta pregiudiziale». A favore della responsabilità oggettiva disciplinare sportiva si vedano anche, tra gli altri, MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 55 ss.; VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005, 68 ss., secondo il quale la *ratio* della responsabilità oggettiva disciplinare è da individuarsi nella necessità di tutelare i terzi e corrisponde ad una severa scelta politica volta ad arginare delle condotte che oltre ad incidere negativamente sulla regolarità delle competizioni sportive, sono idonee a cagionare danni gravi alle persone e alle cose. Su questa stessa linea di pensiero BASILE, *“Immedesimazione organica” e dintorni (la responsabilità disciplinare delle società sportive per atti illeciti di terzi)*, in TRIMARCHI (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, cit., 181, secondo il quale la giustificazione di tale forma di responsabilità è da ricercarsi « nell'esigenza di indurre le società a prendere le precauzioni idonee a prevenire condotte pericolose o dannose dei propri tifosi ». A dire di SANINO-VERDE, *Il diritto sportivo*, cit., 405, « poter prescindere dall'accertamento della sussistenza del c.d. elemento soggettivo doloso o colposo è inevitabile per ordinamenti che, come quello sportivo, non dispongono di sufficienti risorse, strutture, personale, non conoscono procedimenti cautelari e che tuttavia non possono permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie ».

⁽¹⁰⁾ Di questo avviso, tra gli altri, BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti, prospettive*, in *Giur. it.*, 1989, 4 ss.; MORZENTI PELLEGRINI, *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Milano, 2007, 49 ss.; PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 158 ss.; TORTORA, *Responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo*, in *Giurisprudenza Sistemica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1998, 106 ss.; CASAROLA-TOMMASEI, *Il caso Paoloni: la fine della responsabilità oggettiva tout court*, in *GiustiziaSportiva.it*, 2012, 65 ss. In questo senso si veda pure FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, cit., 18 ss., secondo il quale: « i riflessi patrimoniali sulle società, causati dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'istituto della responsabilità oggettiva, consiglierebbero una revisione della disciplina, sostituendo, ad esempio, le ipotesi contemplate con forme di responsabilità presunta ». Cfr. anche CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2012, 87 ss., che si chiede « come si potrà condividere l'irrogazione di sanzioni laddove i club siano stati inconsapevoli e/o addirittura danneggiati dalle condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato? ».

responsabilità oggettiva in senso stretto come quella prevista dall'art. 2049 c.c. e ipotesi di responsabilità presunta aggravata (o semiogettiva) di cui all'art. 2050 c.c. ⁽¹¹⁾.

Infatti l'art. 2050 c.c. prevede una presunzione di colpa che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del danneggiante che si libererà da ogni addebito fornendo la prova di aver tenuto una condotta diligente, avendo posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Questi addebiti corrisponderebbero alla responsabilità oggettiva prevista dalla normativa federale ⁽¹²⁾. Infatti, la previsione di cui all'art. 2049 c.c. troverebbe riscontro in ambito sportivo nella responsabilità oggettiva disciplinare degli enti per le condotte dei soggetti che svolgono qualsiasi attività a servizio di essi, mentre per gli atti violenti posti in essere dai *supporter* di una squadra si configurerebbe nell'ordinamento statale la responsabilità *ex art.* 2050 c.c.

Tale parallelismo rivelerebbe, come evidenzia la dottrina, la coincidenza di fini tra l'ordinamento statale e l'ordinamento sportivo e «la marcata funzionalità della responsabilità oggettiva sportiva (...), a taluni scopi, per l'appunto quelli antiviolenza, perseguiti anche dall'ordinamento giuridico statale» ⁽¹³⁾.

Tuttavia sono presenti notevoli criticità in tale raffronto stante l'esorbitanza degli strumenti utilizzati dall'ordinamento sportivo per il perseguimento delle finalità comuni all'ordinamento statale rispetto a quelli individuati da quest'ultimo. In altri termini alla corrispondenza dei fini non coincide una congruenza dei mezzi. Infatti, le ipotesi di responsabilità disciplinare oggettiva sportiva prescindono da qualsivoglia rapporto di dipendenza e non ammettono che la prova dell'utilizzazione di efficaci modelli di prevenzione possa determinare di per sé il superamento della presunzione di responsabilità.

In altri termini, la responsabilità oggettiva disciplinare si estende oltre i limiti previsti dall'art. 2049 c.c. diventando abnorme discendendo questa dalla condotta di un qualunque soggetto che operi a servizio del sodalizio. Conseguentemente in tale addebito sportivo non rileva la sussistenza di un rapporto di dipendenza, per cui manca la possibilità dell'ente di esercitare qualunque forma di controllo e di direzione dell'opera, visto che il soggetto in questi casi fa affidamento sulle competenze degli individui incaricati. Ciò contrasta con la *ratio* dell'art. 2049 c.c. che pur non sanzionando una *culpa in vigilando* svolge la funzione di incentivare lo svolgimento di controlli da parte del preponente sul preposto ⁽¹⁴⁾. Del resto se per astrazione si ipotizzassero nell'ordinamento statale dei casi di responsabilità *ex art.* 2049 c.c. del soggetto collettivo non correlati ad alcun rapporto di dipendenza se ne potrebbe comprendere appieno l'abnormità. Si pensi a titolo esemplificativo a una responsabilità del parlamento per le condotte dei governanti oppure a un addebito a carico dell'ordine forense per i comportamenti degli avvocati.

⁽¹¹⁾ Sul punto, tra gli altri, TOPPETTI, *La responsabilità presunta "fino a prova contraria"*, Milano, 2008, 3; BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, *Il sistema giuridico italiano. Diritto civile. Obbligazioni e contratti*, Torino, 1994, 758 ss.; TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, 1 ss.; LUCCHINI GUASTALLA, *Trattamento dei dati personali e danno alla riservatezza*, in questa Rivista, 2003, 632 ss.; OLIVA, *Sport equestri e responsabilità oggettiva*, in *Resp. civ.*, 2010, 41 ss.

⁽¹²⁾ In questo senso SANTORO, *Sport estremi e responsabilità*, cit., 174 ss.

⁽¹³⁾ LIOTTA, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, cit., 82.

⁽¹⁴⁾ Di questo avviso Trib. Monza, 4 luglio 2000, in questa Rivista, 2002, 229 ss.

Pertanto, non è pensabile, come sostiene una parte della dottrina ⁽¹⁵⁾, ammettere l'assimilabilità *tout court* tra l'art. 2049 c.c. e la responsabilità disciplinare oggettiva stante l'applicabilità di quest'ultima sia a soggetti che sono legati all'ente da un vincolo contrattuale che prevede l'autonomia negoziale ⁽¹⁶⁾ sia a individui del tutto estranei a legami contrattuali che comportano lo svolgimento di funzioni a vantaggio dell'ente.

Inoltre, l'art. 2050 c.c. prevede una presunzione di responsabilità *iuris tantum*, che consente la prova liberatoria dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno, mentre gli artt. 12 e 14 del Codice di giustizia sportiva escludono che l'efficace attuazione, prima del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi possa di per sé rilevare quale esimente della responsabilità ⁽¹⁷⁾.

A ciò si deve aggiungere che, secondo la dottrina maggioritaria, anche l'ipotesi di responsabilità oggettiva in senso stretto di cui all'art. 2049 c.c., pur non ammettendo la liberazione del soggetto dall'addebito provando l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, consente la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale fattore esterno

⁽¹⁵⁾ Cfr., tra gli altri, MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, cit., 58 ss.; SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, cit., 2154 ss.

⁽¹⁶⁾ Cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 18 gennaio 2013, Reggina Calcio s.p.a. c. Figc, cit., il quale stabilisce che «le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, tesserati e di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale. Nel concetto di attività svolta "nell'interesse" deve essere senz'altro ricompresa l'attività svolta per obbligo contrattuale in favore della società anche da un soggetto esterno che non rivesta la carica di organo della società o altro ruolo interno».

⁽¹⁷⁾ Non sono mancati casi pratici nei quali gli enti sportivi hanno adottato tutte le misure idonee ad evitare gli eventi pregiudizievoli e nonostante questo sono stati sottoposti alle sanzioni disciplinari anche se attenuate. In questo senso si veda Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 8 maggio 2013, Novara Calcio s.p.a. c. Figc, secondo il quale «allo stato della normativa FIGC, la messa in atto di protocolli di gestione e comportamento, specificamente calibrati sul rischio degli illeciti commessi dai propri tesserati, non incide sull'*an* della responsabilità oggettiva della società di calcio che li ha adottati, bensì eventualmente sulla sola determinazione del *quantum* della sanzione da irrogare alla società coinvolta. L'attuazione di tali protocolli non può neppure comportare la commutazione della penalizzazione nella sanzione della sola ammenda, in quanto la sanzione da ultimo richiamata non figura nell'elenco di cui alle lettere da *g*) a *m*) dell'art. 18, comma 1, C.G.S., delle sanzioni da applicare nell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità oggettiva del club». Nella vicenda decisa dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la società Novara Calcio s.p.a. aveva adottato misure idonee a salvaguardare il club da eventuali condotte illecite poste in essere dai suoi tesserati, come risulta dal comunicato ufficiale della società, il quale recita testualmente: «alla luce dei recenti fatti di cronaca relativi ai negativi avvenimenti legati al "calcio scommesse" nel quale sono state coinvolte, loro malgrado, molte società a causa dei comportamenti di propri dipendenti e tesserati, la Società Novara Calcio s.p.a. ha deciso di diventare parte attiva nella lotta a questo fenomeno sottoscrivendo un accordo preliminare di consulenza con *Federbet AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif)*, federazione di diritto belga specializzata nel controllo del gioco d'azzardo legato agli eventi sportivi, al fine di monitorare i flussi di scommesse delle gare che la Società andrà a disputare nel prossimo futuro. I dati elaborati verranno trasmessi da *Federbet AISBL* al club novarese prima, durante e dopo ogni gara e, in caso di eventuali anomalie, sarà la Società stessa a darne comunicazione agli organi competenti al fine di assolvere quell'obbligo di denuncia prescritto dall'art. 7 del Codice di giustizia sportiva. Si tratta di un vero e proprio meccanismo di autocontrollo che è stato concepito per tutelarsi in caso di tentativi di illecito al fine di poter fornire un contributo attivo a chi indaga per combattere un fenomeno che ha minato pesantemente la credibilità del calcio professionistico e, nel contempo, ridurre gli effetti della responsabilità oggettiva. La Società Novara Calcio, dopo aver approvato il modello di gestione ideato dal Legislatore con il d.lgs. 231/01, è passato alla predisposizione di un *corpus* normativo (in via di ultimazione) denominato "Codice Antifrode" contenente le procedure operative e avente ad oggetto le norme del Codice di giustizia sportiva, affinché ogni dirigente, dipendente e tesserato della

causale che si presenta come imprevedibile secondo la miglior scienza ed esperienza e che interrompe il nesso causale ⁽⁴⁸⁾.

Conseguentemente, l'addebito sportivo si presenta maggiormente vessatorio rispetto ai rimedi predisposti dall'ordinamento civilistico realizzando un'evidente discriminazione tra i soggetti collettivi appartenenti all'ordinamento sportivo e i soggetti estranei ad esso, prevedendo solo per i primi una responsabilità di tal genere. Dunque, tale differente trattamento è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione imponendo solo agli enti sportivi di subire le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla responsabilità oggettiva disciplinare anche se l'ente abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno, o anche nell'ipotesi in cui provi che il pregiudizio sia dovuto a un caso fortuito.

Inoltre le previsioni codicistiche concernono soggetti che si trovano in particolari situazioni o ipotesi eccezionali, ciò per evitare una deriva illiberale che, invece, l'ordinamento sportivo sembra aver imboccato. Pertanto l'introduzione soggettivamente generalizzata nel sistema sportivo della responsabilità oggettiva realizza un sistema inquisitorio secondo una prassi ereditata dallo Stato assoluto incompatibile con i principi garantisti della nostra Costituzione ⁽⁴⁹⁾, per cui gli enti sportivi si trasformano in sodalizi che garantiscano la pubblica sicurezza senza, peraltro, attribuir loro i relativi poteri coercitivi necessari per la salvaguardia dell'ordine pubblico. Come anticipato, una visione eccessivamente radicale

Società sia istruito e, successivamente, sensibilizzato sui rischi connessi alla violazione di norme disciplinari». Il comunicato in esame è consultabile in www.novaracalcio.com.

⁽⁴⁸⁾ In tal senso la dottrina ammette che il preponente possa liberarsi della responsabilità discendente dall'art. 2049 c.c. con la prova del caso fortuito relativo unicamente alla propria posizione e non anche a quella del preposto, di questo avviso BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 1994, 730 ss. Altri autori, invece, fanno riferimento al caso fortuito che attiene alla posizione del preposto quale esimente dall'applicazione dell'art. 2049 c.c., in questi termini, BIELLI, *La responsabilità dei padroni e committenti per fatto illecito dei loro domestici e commessi*, in ALPA-BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile*, Torino, 1987, 82 ss.; ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, 2010, 725 ss. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., 18 maggio 1976, n. 1748, in *Giust. civ.*, 1976, 2841 ss.

⁽⁴⁹⁾ Di questo avviso TAR, Sicilia, Catania, Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 679, in *Riv. dir. econ. sport*, 2007, 135 ss., il quale statuisce testualmente: «qualunque sia la teoria preferita in ordine alla pluralità degli ordinamenti giuridici, resta fermo che l'ordinamento sportivo, per funzionare normalmente, deve godere di un notevole grado di autonomia. Tuttavia quest'ultima, per quanto ampia e tutelata, non può mai superare determinati confini, che sono i confini stessi dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato. E tali fondamentali principi valgono non solo per l'ordinamento sportivo, ma anche per l'autonomia di ogni formazione sociale, pur se riconosciuta dalla Costituzione: confessioni religiose, università, accademie, istituzioni di cultura, sindacati. Né potrebbe, in senso contrario, sostenersi che la F.I.G.C., in quanto assoggettata alle direttive impartite dalla U.E.F.A., organismo che opera in sede internazionale, sia tenuta a recepire pedissequamente ed acriticamente tali direttive medesime, atteso che alla U.E.F.A. non è comunque considerata un "soggetto di diritto internazionale" e che, in ogni caso, ogni recepimento normativo o regolamentare va comunque inquadrato all'interno delle norme di legge e dei principi costituzionali vigenti. Tali principi si stanno affermando anche all'estero: il Tribunale Amministrativo di Parigi, adito dalla locale squadra di calcio del *Paris Saint Germain*, con decisione del 16 marzo 2007, ha annullato la sanzione della squalifica del campo di gioco, comminata alla squadra medesima da tutti gli Organi di giustizia sportiva della Federazione francese, statuendo che "la responsabilità oggettiva di cui all'art. 129, comma 1, del regolamento Federale, viola il principio costituzionale della personalità della pena". Inoltre, è fondamentale rilevare che, nel caso di specie, mancano alcuni requisiti integranti l'ipotesi della responsabilità oggettiva, quale delineata da dottrina e giurisprudenza; ed invero, tra la condotta e l'evento dannoso deve essere rinvenibile un nesso di causalità materiale ben individuato e, inoltre, l'agente deve avere volontariamente tenuto una condotta che di per sé costituisce illecito, in ossequio al noto principio "qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu". Nel caso di specie, come è evidente, manca qualsiasi nesso di causalità tra i fatti dannosi verificatisi ed il comportamento tenuto dai ricorrenti. In sostanza, i ricorrenti sono stati colpiti dalla sanzione non perché abbiano fatto o non

della tutela della lealtà sportiva che viene perseguita mediante strumenti sanzionatori che determinano conseguenze vessatorie per gli enti sportivi implica una dicotomia per cui un fine giusto viene perseguito con mezzi ingiusti. Infatti, per esprimere un giudizio positivo sulla responsabilità disciplinare oggettiva non ci si può limitare ai fini perseguiti con essa ma si deve tenere conto anche dei mezzi usati per raggiungerli, il che ci fa propendere per una valutazione negativa.

3. ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULL'AUTONOMIA DERIVATA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E SUL RICATTO DELLE FRANGE DEL TIFO ORGANIZZATO

Non si può contrapporre a tali affermazioni critiche nei confronti della responsabilità oggettiva disciplinare la considerazione secondo la quale l'ordinamento sportivo essendo autonomo avrebbe regole differenti, non potendosi applicare principi analoghi a quelli dell'ordinamento statale, per cui sarebbe « un gravissimo errore di prospettiva che falsa inesorabilmente l'impostazione e la soluzione del problema, nella sua essenza » confrontare l'ordinamento statale con quello sportivo ⁽²⁰⁾.

Infatti, riteniamo che non si possa prescindere dall'adozione da parte del sistema sportivo dei principi fondamentali dell'ordinamento statale visto che « qualsiasi processo di rafforzamento delle autonomie, anche il più esteso, non può (...) mai importare l'abbandono da parte dell'ordinamento statale del nucleo di regole e principi fondamentali, che per il loro carattere unificante non sopportano limitazioni di alcun genere, e la cui rinuncia si traduce in una negazione delle funzioni e dei poteri sovrani dello Stato » ⁽²¹⁾. Del resto ragionare diversamente porterebbe a conseguenze paradossali visto che ammettendo l'indipendenza assoluta dell'ordinamento sportivo da quello statale, si dovrebbe concludere che nel caso in cui in un lontano futuro si decidesse in ambito sportivo di reintrodurre i combattimenti tra gli uomini e le fiere, l'ordinamento statale non potrebbe fare nulla al riguardo.

In più, è arduo sostenere una piena autonomia del sistema sportivo poiché si tratta pur sempre di un ordinamento derivato da quello generale statale ⁽²²⁾ che ha come organismo di vertice un ente pubblico, che, in quanto tale, viene finanziato con denaro della collettività ed esercita un controllo di legittimità per il tramite del Collegio di garanzia dello sport sull'operato degli organi di giustizia federale. Inoltre il carattere derivato del sistema sportivo da quello statale risulta in modo evidente dalla considerazione che le fonti sportive in parte promanano dall'ordinamento statale (tra le altre ricordiamo: la legge n. 91/1981, la legge n.

abbiano fatto alcunché, ma solo in quanto appartenenti ad una categoria generale ed astratta. Quindi, ben può affermarsi che, nel caso di specie, non si sono applicate delle pesanti sanzioni per un caso di responsabilità oggettiva, bensì per una forma di responsabilità "per fatto altrui". Pertanto, si appalesano illegittimi non soltanto gli impugnati provvedimenti sanzionatori per i "vizi" evidenziati, ma anche le stesse norme del regolamento "Codice di giustizia sportiva" della F.I.G.C., nella misura in cui, introducendo una tale forma di "responsabilità oggettiva" si pongono, fra l'altro, in contrasto con l'art. 27 della Costituzione. Conseguentemente, vanno annullati sia l'art. 9, commi 1 e 2 (che sostanzialmente pongono a carico delle società sportive un onere di vigilanza non consentito dal T.U.L.P.S.), sia l'art. 11 di tale regolamento ».

⁽²⁰⁾ MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, cit., 154.

⁽²¹⁾ VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1994, 513.

⁽²²⁾ Cfr. TAR, Sicilia, Catania, Sez. II, 5 giugno 2003, n. 958, in *Foro amm. TAR*, 2004, 856 ss.

280/2003, il d.lgs. n. 15/2004) o comunque necessitano dell'intervento di quest'ultimo ai fini della loro emanazione (si pensi a titolo esemplificativo allo Statuto del C.O.N.I.). Conseguentemente, le prescrizioni dell'ordinamento sportivo non possono porsi in contrasto con quelle statali stante la necessaria compresenza nel medesimo ambito ⁽²³⁾.

Inoltre, nel caso della responsabilità oggettiva disciplinare ci sembra che tale contrapposizione tra il sistema sportivo e quello statale riguardi sia i profili privatistici che quelli pubblicistici del nostro ordinamento statale.

Infatti, tale contrasto tra ordinamenti non può essere di certo ricomposto raffrontando l'ordinamento sportivo al sistema penalistico stante la genericità di alcune previsioni sportive che non sono rispettose del principio di tassatività espresso dal brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege*, essendo indefinito sia l'illecito disciplinare sia la correlazione alla sanzione ⁽²⁴⁾. Oltretutto, l'assimilabilità del sistema di responsabilità disciplinare sportiva al diritto penale ad oggi si deve ritenere superata poiché l'art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva (da considerarsi quale fonte primaria del sistema di giustizia sportiva, che viene integrato da una molteplicità di fonti secondarie che disciplinano i vari specifici settori sportivi) prevede un espresso rinvio ai principi del processo civile per quanto non espressamente regolato, suggerendo che il sistema sportivo possa essere posto a raffronto solo con i principi propri dell'area civilistica ⁽²⁵⁾.

Inoltre, come anticipato, la contrapposizione tra ordinamenti dovuta alla previsione in seno al sistema sportivo della responsabilità oggettiva disciplinare riguarda anche i profili civilistici e ogni altro settore dell'ordinamento statale dato che si è previsto un addebito abnorme non solo per la sussistenza di una forma ordinaria di responsabilità per cui non è richiesta la presenza dell'elemento soggettivo ma soprattutto per l'impossibilità della riferibilità all'ente della condotta lesiva visto che in talune ipotesi il sodalizio sportivo risulta responsabile per soggetti del tutto estranei ad esso, con cui questo potrebbe non essere mai entrato in contatto (si pensi al caso di scontri al di fuori dello stadio, ma correlati ad eventi avvenuti nell'impianto sportivo).

In più, in tema di responsabilità oggettiva, non si possono adottare regole ancor più stringenti di quelle previste dall'ordinamento statale poiché esse già rappresentano una deroga eccezionale agli ordinari criteri di civiltà giuridica. Pertanto, riteniamo che sia opportuno delineare un sistema di responsabilità sportiva con caratteristiche analoghe o quantomeno simili rispetto a quello statale. In tal modo si realizzerebbe il migliore coordinamento tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fermo restando che ciascuna delle due forme di responsabilità correlate (responsabilità civile e responsabilità disciplinare)

⁽²³⁾ In tal senso MODUGNO, voce *Pluralità degli ordinamenti giuridici*, in *Enc. dir.*, Milano, 1985, 1 ss.

⁽²⁴⁾ La genericità delle norme disciplinari risulta, a titolo esemplificativo, dall'art. 1-bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che prevede la responsabilità dell'ente per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità senza altra specificazione oppure dall'art. 4 del Codice di giustizia sportiva che stabilisce in modo indefinito le condotte che configurano la responsabilità dell'ente sportivo. In tal senso si veda, tra gli altri, LUNO, voce *Giustizia sportiva*, in *Digesto disc. priv.*, Torino, 1993, 226 ss.

⁽²⁵⁾ L'art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva, stabilisce: « per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva ».

devono produrre conseguenze autonome, visto che l'obbligo risarcitorio non può essere riconnesso a una sanzione disciplinare ⁽²⁶⁾.

Ulteriormente, la stessa giurisprudenza federale si è accorta del carattere vessatorio della responsabilità oggettiva disciplinare degli enti sportivi, relativa alle condotte poste in essere dai tesserati o comunque dai soggetti che sono a servizio di questi, per cui il Codice di giustizia sportiva non ammette né attenuanti né esimenti, e ha cercato di porvi rimedio ⁽²⁷⁾.

Infatti, si è ammesso che in questi casi dei fattori sostanziali, quali lo svantaggio arrecato dalla condotta del tesserato nei confronti dell'ente di appartenenza, possano incidere sul *quantum* della sanzione disciplinare, escludendo in tal modo un'applicazione automatica della responsabilità oggettiva sportiva.

In particolare la Corte di Giustizia Federale ha statuito che «ferme le osservazioni sul carattere assiologico della responsabilità oggettiva, il Collegio è dell'opinione che le sue conseguenze debbano essere trattate non in maniera acritica e meccanica, bensì all'insegna di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia» ⁽²⁸⁾. Su questa stessa linea di pensiero, da ultima la Corte Federale d'Appello ha sostenuto «che il (...) principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell'effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società» ⁽²⁹⁾.

Tale orientamento di una parte della giurisprudenza federale deve essere visto con favore dato che si ammette l'applicazione di attenuanti anche per la condotta di soggetti che operano a servizio della società e non solo per le azioni di soggetti estranei ad esse ⁽³⁰⁾.

Tuttavia, la sola limitazione della responsabilità oggettiva sportiva, a nostro avviso, non può essere considerata sufficiente, ma si dovrebbe ammetterne anche l'esclusione ⁽³¹⁾ laddove l'ente dimostri la sussistenza di situazioni imprevedibili aventi un'efficacia idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta e il danno. In queste ipotesi per disconoscere la punibilità del sodalizio sportivo basterebbe far riferimento a quanto viene previsto dalla

⁽²⁶⁾ In questi termini CASTRONOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, cit., 552, il quale sostiene testualmente: «ciascun ordinamento può contenere regole di responsabilità, che si riferiscono agli ambiti suoi propri: questo significa che non è possibile trarre effetti giuridici previsti in uno da regole contenute in alcuno degli altri».

⁽²⁷⁾ Sul punto, *ex multis*, Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport, 20 gennaio 2012, Benevento Calcio s.p.a. c. Figc, in www.personaedanno.it; Corte Federale D'Appello, Sez. I, 19 gennaio 2015, Comunicato Ufficiale n. 021/CFA (2014/2015), in <http://www.figc.it>.

⁽²⁸⁾ Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport, 20 gennaio 2012, Benevento Calcio s.p.a. c. Figc, cit.

⁽²⁹⁾ Corte Federale D'Appello, Sez. I, 19 gennaio 2015, Comunicato Ufficiale n. 021/CFA (2014/2015), cit.

⁽³⁰⁾ In particolare le attenuanti vengono tipizzate dalla giurisprudenza federale e vengono riconnesse alla posizione di favore o sfavore assunta dall'ente rispetto alle condotte. In altri termini laddove l'ente di appartenenza dell'individuo che ha posto in essere l'illecito sportivo costituisca il soggetto primariamente offeso dalla condotta di questo si deve ammettere una riduzione della pena.

⁽³¹⁾ In tal senso, *ex multis*, CANDUCCI, *La responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva: un architrave su pilastri di argilla*, cit., 87 ss.; CASAROLA-TOMMASSI, *Il caso Paoloni: la fine della responsabilità oggettiva tout court*, cit., 65 ss.

dottrina in tema di esclusione della responsabilità civile, di cui all'art. 2049 c.c., dovuta al caso fortuito ⁽³²⁾.

In ultimo non può essere taciuto che il sistema sportivo realizzato con la previsione della responsabilità oggettiva disciplinare mette gli enti sportivi sotto la spada di Damocle delle frange del proprio tifo organizzato, stante la possibilità per esse di far sanzionare per la propria condotta illecita il *team* di appartenenza.

Infatti, non vi è alcuna lecita possibilità per gli enti sportivi di controllare i loro tifosi visto che da una parte non dispongono di strumenti coercitivi adeguati per poter far fronte alle loro intemperanze e dall'altra rispondono dell'attività illecita di questi perpetrata anche in un impianto sportivo appartenente ad altro sodalizio, nel quale di certo non possono esercitare nessun controllo.

Pertanto i sodalizi sportivi più che essere assoggettati a una responsabilità oggettiva sono sottoposti a un addebito per fatto altrui, slegato da ogni riferibilità al loro operato. Conseguentemente, tale sistema impone agli enti sportivi quello che potremmo definire metaforicamente uno scellerato patto con il diavolo assimilabile a quello concluso dal dottor Johann Faust con Mefistofele, al fine di evitare comportamenti antagonisti da parte del proprio tifo organizzato.

In altri termini, nonostante da una parte, in modo piuttosto insincero, l'ordinamento sportivo all'art. 12 del Codice di giustizia sportiva dispone il divieto per le società di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi di propri sostenitori, dall'altra, invece, prevede un sistema di responsabilità oggettiva che impone di rabbonire i propri tifosi per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari, per cui i sodalizi sportivi risultano sottoposti a un costante ricatto da parte del tifo organizzato. Pertanto, l'ordinamento sportivo da un lato costringe implicitamente gli enti a concludere accordi occulti con i propri *supporter* per evitare l'irrogazione di sanzioni disciplinari a proprio carico, poiché i sodalizi sportivi non dispongono di altri strumenti efficaci di controllo di questi, dall'altro sanziona l'ente nel caso in cui queste pattuizioni dovessero appalesarsi.

⁽³²⁾ In questi termini, tra gli altri, BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, cit., 730 ss.; BIELLI, *La responsabilità dei padroni e committenti per fatto illecito dei loro domestici e commessi*, in ALPA-BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile*, cit., 82 ss.; ALPA, *La responsabilità civile. Parte generale*, cit., 725 ss.

